



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI REGGIO CALABRIA

OGGETTO: Inaugurazione anno giudiziario 2013. Relazione sull'attività svolta dal Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria.

Al sig. Presidente della Corte d'Appello di Reggio Calabria

Nell'esaminare l'attività svolta dal Tribunale per i Minorenni nel trascorso periodo dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012 non può tralasciarsi di segnalare come all'ordinato e tempestivo esercizio della giurisdizione minorile siano stati di intralcio numerosi ostacoli, specialmente di ordine burocratico-amministrativo, che solo l'ammirevole impegno di magistrati e personale di cancelleria ha consentito che non fossero produttivi di un ben più vasto disagio.

Assolutamente allarmante, in rapporto alle molteplici incombenze, si è fatto lo stato del personale amministrativo, le cui già esigue presenze si sono ridotte ulteriormente per pensionamenti e trasferimenti, con l'effetto, tra l'altro, di rendere l'attività più gravosa per tutti i dipendenti e fonte continua di preoccupazione per le sempre maggiori possibilità di errore per chi è impegnato in ruoli di responsabilità.

Nel dettaglio, la pianta organica (18 unità) del personale amministrativo è appena sufficiente, a condizione della sua completa copertura, rispetto alle esigenze dell'Ufficio. Tuttavia, l'applicazione presso altri uffici giudiziari di due unità (n. 1 cancelliere è in distacco ex legge 104/92 presso il Tribunale per i Minorenni di Messina dal marzo 2010, n. 1 cancelliere è distaccato presso la Procura Generale di Messina ex art. 42 bis D.L.vo 151/2001), la mancata sostituzione del funzionario giudiziario addetto al delicato settore contabile (in pensione dall'1.1.2009), il

trasferimento ad altro ufficio di uno dei due direttori amministrativi in servizio, i sopravvenuti pensionamenti del funzionario giudiziario addetto alla sezione gip/gup e di altro assistente giudiziario determinano una situazione di grave squilibrio, con ripercussione diretta sulla funzionalità ed efficienza dell'ufficio.

Per fronteggiare tale emergenza (relativa soprattutto al personale di medio-alta qualificazione professionale) si è cercato di limitare il contestuale svolgimento di udienze civili e penali nelle stesse giornate e, con recente variazione tabellare, si è ridotto il numero delle udienze collegiali, delle camere di consiglio e delle udienze istruttorie, con diversa turnazione dei giudici onorari; inoltre, si sono avviate le procedure necessarie ad istituire un sito internet del Tribunale, con l'obiettivo di contenere il notevole afflusso di pubblico nelle cancellerie, che rende sempre più oneroso il compito del personale amministrativo.

In conclusione, se sino ad ora i servizi di cancelleria legati all'attività giurisdizionale sono stati assicurati, ciò deve attribuirsi allo spirito di sacrificio di poche unità, rimaste in ufficio al di là degli ordinari orari lavorativi (e spesso senza percepire indennità straordinarie) e dalle quali non può pretendersi oltre.

Se non si appresteranno a breve rimedi più volte sollecitati, l'evidenziata penuria di risorse inciderà negativamente sul buon andamento dei servizi amministrativi e, dunque, sull'attività giudiziaria, in un settore di giurisdizione particolarmente delicato, in cui i ritardi possono incidere in modo profondo sulle "fasce deboli" coinvolte.

E' pertanto esigenza indifferibile, a pena di una vera e propria paralisi dell'attività giudiziaria dell'ufficio, la copertura delle figure professionali mancanti (un direttore amministrativo, un funzionario giudiziario, due cancellieri e un assistente giudiziario), oltre che la tempestiva sostituzione del personale che andrà a breve in quiescenza.

Parimenti insufficiente risulta la dotazione organica dei magistrati (costituita dal presidente e da tre giudici togati, oltre che da dodici giudici onorari), a fronte di

carichi di lavoro sempre crescenti nei molteplici ambiti in cui si esplica l'attività del Tribunale e della necessità di assicurare una tempestiva risposta di giustizia in un settore particolarmente sensibile, in cui l'immediatezza degli interventi è spesso condizione risolutiva per un'efficace tutela dei minori.

Nell'arco di tempo in considerazione l'Ufficio ha operato con solo tre unità (componente togata) sino al 1.3.2012 e, a partire da tale data, ad organico completo con l'arrivo del dr. Sebastiano Finocchiaro. Tale innesto ha consentito di smaltire nell'ultimo periodo un maggior numero di procedimenti civili e penali, con una distribuzione dei carichi di lavoro più sopportabile; tuttavia, le accresciute competenze, l'aumento progressivamente costante dei flussi di lavoro nel ramo civile, i molteplici settori (civile, penale, sorveglianza) in cui tutti i giudici sono contestualmente impegnati, la qualità elevata delle questioni connesse alla funzione minorile e i meccanismi processuali delle incompatibilità nell'ambito penale non consentono di far sempre fronte in modo tempestivo alla domanda di giustizia e non rendono autosufficiente il Tribunale, che necessita di apporti esterni nei termini che appresso si chiariranno.

Settore penale

Procedendo ad una disamina analitica delle criticità rilevate, deve anzitutto ribadirsi che il meccanismo delle incompatibilità disciplinato dall'art. 34 c.p.p. non consente di celebrare il processo penale di primo grado con la sola dotazione organica dell'ufficio. Infatti, nei casi di concorrente procedimento cautelare, è stato costante il ricorso all'istituto della supplenza - con magistrato proveniente da altro ufficio del distretto - per comporre il collegio del Tribunale del riesame o dell'appello cautelare.

Tale soluzione ha consentito, come negli anni precedenti, di limitare l'apporto esterno (e i disagi inevitabilmente connessi) e celebrare il dibattimento penale con i magistrati specializzati dell'ufficio.

Analogamente, si è proceduto – per comporre il collegio dibattimentale nel periodo in cui il Tribunale ha operato con sole tre unità in organico – in tutti gli altri casi in cui è stato emesso un provvedimento (non cautelare) del g.i.p., produttivo di incompatibilità a norma della medesima disposizione.

Se nell'ambito dei settori gip/gup l'obiettivo di contenere la pendenza in limiti fisiologici si è realizzato grazie al costante apporto dei magistrati addetti a tale settore e al numero limitato delle sopravvenienze (sostanzialmente sovrapponibile a quello del periodo precedente), viceversa si è registrato un lieve incremento dei procedimenti pendenti al dibattimento.

Tale dato è correlato alla carenza di organico che ha afflitto il Tribunale negli anni trascorsi, al ricambio dei giudici togati che ha determinato la necessità di rinnovare in molti casi il dibattimento, al livello qualitativo di alcuni processi trattati e, infine, alla scelta della Procura della Repubblica in sede di "saltare" l'udienza preliminare optando per il rito immediato.

Sempre nel settore penale, pur non registrandosi un sostanziale incremento quantitativo di iscrizioni rispetto l'anno trascorso, deve evidenziarsi che nel periodo in oggetto sono stati trattati dall'Ufficio – secondo una tendenza costante - numerosi procedimenti per vicende di notevole allarme sociale. Come nell'anno precedente, sono stati definiti o comunque trattati procedimenti per gravissimi fatti di sangue (omicidi e tentati omicidi, con le complicazioni connesse alla necessità di valutare i profili di imputabilità degli autori degli efferati delitti) e per reati associativi, spesso costituenti duplicazione - per la presenza di imputati minorenni - di analoghi processi trattati dai Tribunali ordinari e dalle Corti d'Assise del Distretto. In proposito, va segnalata la difficoltà incontrata a causa della necessità di anticipare (per i ridotti termini di misura cautelare nel rito minorile) la trattazione di tali procedimenti rispetto a quelli a carico dei correi maggiorenni, con la conseguenza di dover valutare – in taluni casi - il profilo della sussistenza dell'associazione criminosa

in relazione alle sole posizioni dei minorenni imputati e, spesso, sulla base di un quadro probatorio non del tutto omogeneo per i diversi tempi processuali.

In linea corrispondente a quello del periodo precedente risulta il significativo *trend* relativo ai reati contro il patrimonio e la persona (furti, rapine, estorsioni), sintomatico di un contesto minorile (e, più in generale, familiare) degradato e spesso infiltrato dalle agguerrite organizzazioni criminali presenti sul territorio di giurisdizione.

Taluni di questi episodi (in specie rapine e estorsioni) sono, infatti, maturati in contesti criminali di elevato spessore e sono stati consumati con modalità tipiche di determinati consessi, con accurata programmazione, predisposizione di mezzi e disponibilità di armi.

Parallelamente, si è registrato un numero significativo di reati concernenti la violazione della normativa in materia di armi, con diversi minori arrestati, rinviati a giudizio o sottoposti a processo per i reati di detenzione e/o porto di armi, alcune delle quali di spiccata potenzialità offensiva (pistole con matricola abrasa, fucili a canne mozze e, in un caso, addirittura fucili kalasnikov); anche tale dato va valutato in armonia con la particolarità della criminalità minorile del distretto che, a differenza di altri contesti, costituisce frequentemente un naturale complemento della criminalità organizzata presente sul territorio.

Deve, poi, segnalarsi un lieve incremento relativo ai delitti di violenza sessuale, talvolta consumati in ambito intrafamiliare e, in un caso (che ha destato clamore mediatico), nell'ambito della comunità scolastica reggina.

Particolarmente rilevante in quest'ambito è la problematica, dalle notevoli implicazioni giuridiche e psicologiche, dell'ascolto del minore che è vittima di reato. Con riferimento a tale attività, il Tribunale ha dedicato particolare attenzione alla ricerca, in collaborazione con il Foro e l'Ufficio di Procura in sede, nonché con altri Uffici giudicanti e requirenti, di soluzioni condivise tese a contemperare i profili di tutela della vittima di reato/testimone (con riguardo alla necessità di ridurre lo

stress emotivo ricollegato all'escussione) con quelli di efficacia dell'assunzione della prova e di salvaguardia della sua genuinità (con l'obiettivo precipuo di evitare superflue duplicazioni di identiche attività probatorie).

Il numero crescente di casi e la necessità di assicurare una pronta definizione dei procedimenti penali relativi, spesso associati a procedure civili di volontaria giurisdizione (per i casi di violenze intrafamiliari), rendono ormai non più procrastinabile un protocollo d'intesa tra i vari uffici giudiziari del Distretto, che abbia l'obiettivo di assicurare un costante circuito comunicativo e prassi condivise.

Un significativo aumento si è registrato nell'ambito delle violazioni del codice della strada (in specie, art. 116 c.d.s.).

Molti di questi procedimenti penali sono stati definiti con l'applicazione dell'istituto della sospensione del processo e messa alla prova di cui all'art. 28 del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, che ha consentito ai giovani coinvolti di sperimentare significative esperienze a contatto con le Forze dell'Ordine (nell'ambito dei programmi di recupero e di educazione alla legalità organizzati, con lodevole impegno a fronte delle limitate risorse, dall'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni dell'Amministrazione della Giustizia).

Tale istituto, esclusivo del processo penale minorile, è stato poi sperimentato – talvolta con successo - anche per altri reati, alcuni dei quali aventi i rappresentanti delle forze dell'ordine quali parti offese (art. 336, 337 c.p. e 582 c.p.), con l'obiettivo di riavvicinare – attraverso la mediazione tra autore del reato e vittima - ambiti culturali e umani diversi e sanare la distorta tendenza a considerare – in determinati contesti - come “nemici” gli appartenenti alle istituzioni indicate.

In termini più generali, l'istituto anzidetto – utilizzato in modo accorto e severo - si è rivelato nella sua concreta applicazione una straordinaria opportunità, soprattutto per quei ragazzi (imputati) ai quali non è stata offerta fino a quel momento alcuna prospettiva virtuosa, per sperimentare alternative culturali che vanno nella direzione del reale distacco dai percorsi delittuosi intrapresi.

Un dato rilevante è costituito poi dall'aumento degli stati di disagio psichico dei minori che entrano nel circuito penale, aggravati dall'uso di sostanze stupefacenti/alcoliche, e dalla crescita di episodi di violenza nei confronti di coetanei (bullismo). Quest'ultimo fenomeno, registrato prevalentemente in ambito scolastico e in circuiti ricreativi per adolescenti, è stato trattato dal Tribunale in sede civile e penale.

Più in generale, deve osservarsi che il fenomeno della devianza minorile è prevalentemente connesso a situazioni di svantaggio socio-economico e all'arretratezza di determinate aree, in cui le organizzazioni criminali strutturate su base prevalentemente familiare esercitano un vero e proprio predominio malavitoso/culturale, con diretta ripercussione sulla formazione e educazione della prole minore.

A fronte di tale fenomeno ormai cronico della società calabrese - e, in particolare delle provincia reggina - che il Tribunale per i Minorenni può apprezzare, per l'ambito funzionale e territoriale di competenza, da un osservatorio privilegiato - va segnalata la scarsa incidenza sul tessuto sociale delle agenzie e istituzioni, alternative alla famiglia, deputate alla formazione e educazione dei minori (scuola, chiesa, volontariato, servizi sociali etc.), non in grado di contrastare culturalmente - salvo sporadiche eccezioni - l'influenza delle organizzazioni criminali che con le pressioni intimidatorie esercitate, l'omertà e il timore indotti condizionano pesantemente il normale svolgimento delle relazioni umane e sociali.

Settore civile

Il complesso carico di lavoro segnalato risulta poi ulteriormente aggravato dal costante incremento dei procedimenti civili di volontaria giurisdizione, giurisdizione di stato e adozioni.

Tralasciando ogni superflua considerazione in ordine alla delicatezza di tali procedimenti (profondamente incidenti sulla sorte di soggetti in tenerissima età),

deve evidenziarsi che è aumentato il volume degli affari trattati con particolare riguardo agli interventi sulla potestà genitoriale (art. 330 e ss. c.c.).

Numerosi sono stati i provvedimenti emessi a tutela di minori in difficoltà, spesso sottoposti ad abusi o maltrattamenti intrafamiliari, con conseguenziale declaratoria di decadenza dalla potestà genitoriale e allontanamento dal contesto degradato.

Va peraltro osservato che in più casi, soprattutto a seguito di provvedimenti assunti in via d'urgenza, non si è potuto prescindere dal ricorso al collocamento temporaneo di minori presso comunità di pronta accoglienza e/o di osservazione terapeutica. Tali soluzioni sono state imposte dalla necessità di svolgere le indispensabili indagini e, soprattutto, dalla difficoltà di reperire famiglie disponibili e idonee in relazione alle necessità dei minori di osservazione, di cura e trattamento del trauma subito.

L'obiettivo comunque perseguito è stato quello di consentire il rientro dei minori, ove possibile, nelle famiglie di origine (considerando anche il contesto parentale allargato) e di evitare che la permanenza presso le comunità si protrasse oltre i tempi strettamente necessari.

Sempre nell'ambito dei procedimenti *de potestate*, non si può fare a meno di sottolineare che il Tribunale per i Minorenni è intervenuto a tutela di minori figli di testimoni/collaboratori di giustizia in casi che hanno avuto clamore nazionale (Cacciola, Napoli, Pesce) per le cruente dinamiche familiari connesse e le violenze esercitate sui bambini (utilizzati come strumento di ricatto) per indurre il genitore (madre) a recedere dal percorso di legalità intrapreso. In particolare, si sono adottati provvedimenti che hanno determinato l'allontanamento dei minori dal contesto di provenienza (con affidamento al familiare che ha intrapreso il percorso di giustizia) al fine di sottrarli a maltrattamenti e possibili ritorsioni.

Le difficoltà connesse alla gestione di tali procedimenti, costituenti una novità dal punto di vista giurisprudenziale nel distretto, e la delicatezza delle situazioni

psicologiche, personali e familiari intaccate esonerano, per l'evidente complessità, da ulteriori commenti in merito.

Va, inoltre, segnalato che i provvedimenti citati sono stati adottati a seguito di un proficuo circuito comunicativo tra i diversi uffici giudiziari interessati (Procura della Repubblica e Tribunale ordinario per i procedimenti penali, Procura della Repubblica per i Minorenni e Tribunale per i Minorenni per il connesso procedimento civile di volontaria giurisdizione), che sarebbe opportuno perfezionare in un protocollo di intesa, con l'obiettivo di contemperare le esigenze di tutela delle indagini penali e quelle, di valenza non inferiore, di una tempestiva protezione dei minori coinvolti.

Parimenti, si sono adottati provvedimenti incidenti sulla potestà genitoriale a tutela di minori figli di soggetti appartenenti o contigui a note "famiglie" della criminalità organizzata del territorio.

Tali provvedimenti hanno comportato la censura dei modelli educativi (non tutelanti) alla presenza di concrete situazioni di pregiudizio per i figli minori con condotta irregolare ed esposti al rischio di una definitiva strutturazione criminale. Nei casi specifici trattati si sono stigmatizzate le condotte omissive dei genitori che, sottovalutando le condotte irregolari/illecite e rifiutando o aderendo solo formalmente alle proposte (ri)educative dei servizi territoriali, non hanno apportato alcuna misura correttiva per contenere la segnalata pericolosità dei figli adolescenti già entrati nel circuito penale. In particolare, nel percorso motivazionale di tali provvedimenti si sono utilizzati come parametro di riferimento (per la valutazione dei modelli educativi) i valori condivisi nelle convenzioni internazionali, in primo luogo quella stipulata a New York nel 1989, ratificata dall'Italia con la Legge n. 176 del 1991, che tra l'altro ha statuito: *" In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente "* (art. 3, comma 1), che può comportare *"la separazione dai suoi genitori quando maltrattano o trascurano il*

fanciullo” (art. 9), la cui “educazione deve avere come finalità il rispetto dei diritti dell’uomo, delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite.. dei valori nazionali del paese nel quale vive e.. deve essere idonea a preparare il fanciullo ad assumere la responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza....(art. 29)” .

Sono confermati in aumento i procedimenti relativi a famiglie multietniche e straniere, in particolare extracomunitarie, che richiedono ai giudici un impegno non indifferente, da un lato per il continuo aggiornamento sotto il profilo culturale e antropologico, dall’altro per il doveroso approfondimento degli aspetti tecnico-giuridici, in ordine a vicende anche molto complicate per gli intrecci delle normative nazionali e internazionali e per i collegamenti con convenzioni internazionali pluri o bilaterali.

In materia di sottrazione internazionale di minori, in applicazione della Convenzione dell’Aja del 1908, ratificata con L.64/1994, e del Regolamento Ce 2201 del 2003, sono pervenuti al Tribunale due ricorsi, che sono stati esauriti nel pieno rispetto dei termini e con rigorosa applicazione della procedura.

Ha continuato ad essere rilevante il flusso dei procedimenti aventi ad oggetto controversie relative ad affido di figli minori di coppie di fatto (art. 317 bis c.c.); tale tendenza, oltre che essere in armonia con il dato nazionale di crescita, è altresì il diretto effetto dell’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, che attribuisce al Tribunale per i Minorenni la competenza in ordine alle questioni patrimoniali nei casi di contestuale richiesta di affidamento avanzata da una delle parti.

La complessità di tali procedimenti è poi determinata dalla necessità di adeguare le procedure vigenti al rispetto delle disposizioni previste dalla Legge 149/01, di procedere all’audizione delle parti, allo studio degli atti e alla risoluzione di non semplici questioni giuridiche e di merito: tutte attività che richiedono un notevole dispendio di tempo.

I labili confini tra la competenza funzionale del Tribunale per i Minorenni e quella del Tribunale civile ordinario e il consequenziale rischio di sovrapposizioni sostanziano poi una delle problematiche di più complessa soluzione nella prassi applicativa. Al riguardo, deve osservarsi che nell'ultimo periodo si è registrato un aumento significativo di ricorsi al Tribunale per i Minorenni, avanzati da uno dei coniugi nel tentativo di sovvertire le decisioni del giudice della separazione in ordine all'affidamento dei figli, lamentando - in una spirale perversa di rivendicazioni - condotte pregiudizievoli e/o maltrattanti dell'altro genitore.

Permane molto basso il numero delle adozioni nazionali perché sono ben pochi i minori per i quali si riesce a dichiarare lo stato di adottabilità, data la complessità del relativo procedimento strutturato in modo da tutelare due opposte esigenze: l'interesse del minore a crescere in una famiglia idonea e quello dei genitori a non vedersi privati dei figli, se non in casi di accertata e irrimediabile violazione dei relativi doveri con conseguente, grave pregiudizio per la prole. Ne deriva che le numerose coppie di cittadini italiani che vogliono adottare un minore si avvalgono sempre più frequentemente dell'adozione internazionale, che - nella prassi - ha assunto un ruolo prevalente rispetto a quella nazionale, relegata ad istituto a carattere residuale.

Non sembra superfluo segnalare come gli istituti delle adozioni, nazionali e internazionali, di cui dovrebbero essere note le finalità solidaristiche, siano spesso travisati come un rimedio alla impossibilità di filiazione naturale, opinione che porta più coppie a confondere la disponibilità offerta con un loro diritto.

Deve, poi, segnalarsi l'ulteriore e allarmante dato rappresentato dal numero crescente di minori stranieri non accompagnati nel territorio di giurisdizione, della cui sorte deve occuparsi il Tribunale per i Minorenni a seguito delle richieste di tutela (previa declaratoria dello stato di adottabilità) avanzate dalla locale Procura della Repubblica.

Tale tendenza – legata prevalentemente ai flussi migratori dal Nord Africa e all'instabilità politica dei paesi della suddetta area geografica - appesantisce notevolmente l'attività del Tribunale (costretto a moltiplicare le udienze istruttorie e a procedere agli incombeni di cui alla Legge 4 maggio 1983 n. 184, con ridotte prospettive di adozione) e potrebbe costituire, se confermata nel tempo, un fenomeno difficilmente gestibile con il ridotto organico dell'ufficio.

Analogamente, sono cresciute in modo esponenziale le domande ex art. 31 D.Lvo 1998, n. 286 volte ad ottenere, sussistendo gravi motivi, l'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza nel territorio dello Stato del familiare straniero del minore ivi presente, anche in deroga alle altre disposizioni del citato testo unico sull'immigrazione.

Per completezza di esposizione, non sembra superfluo segnalare che l'applicazione delle norme sul patrocinio a spese dello Stato ha determinato un insostenibile appesantimento dei carichi di lavoro a causa del rilevante numero di domande presentate e della conseguente necessità di provvedere, con il dovuto rigore, alla liquidazione delle parcelle presentate dai difensori.

Rapporti con i Servizi Sociali e Socio- Sanitari

L'apporto fornito dall'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni dell'Amministrazione della Giustizia ha continuato ad essere di assoluto rilievo ai fini dell'attività penale del Tribunale, in quanto svolto con grande impegno, professionalità e coraggio. Lo stretto collegamento con gli operatori dei detti servizi ha permesso che si proseguisse, in un contesto estremamente difficile, alla individuazione di soluzioni favorevoli il più equilibrato contemperamento delle esigenze di riabilitazione dei minori indagati/imputati con quelle, oggetto di particolare attenzione, di sicurezza della collettività.

Di minore efficacia si sono dimostrati, invece, i Servizi Sociali territoriali, anche perché in alcuni comuni del distretto manca perfino un solo assistente sociale.

Nel dettaglio, le indagini personali e familiari delegate alle agenzie sociali e socio-sanitarie del territorio sono state spesso insufficienti e lacunose, se non di segno equivoco se riferite a determinati ambiti, a riprova della necessità di una diversa e più attinente qualificazione professionale del personale operante.

Sono state riversate su questo Tribunale una serie di problematiche relative all'esecuzione dei provvedimenti (individuazione del servizio sociale o socio sanitario competente a svolgere l'indagine delegata, individuazione di strutture ove collocare minori in difficoltà e/o di famiglie affidatarie, trasferimento di minori da una comunità all'altra, elaborazioni di programmi di recupero delle competenze genitoriali e loro attuazione), non di competenza di questa Autorità Giudiziaria, che hanno appesantito – per l'esigenza di selezionare le situazioni giuridicamente rilevanti da quelle di competenza amministrativa - il carico di lavoro complessivo.

Aggiungasi, a conforto del superiore assunto, che il Tribunale è stato costretto a riaprire procedimenti già definiti, per non avere trovato il seguito prefigurato molte situazioni nelle quali si era provveduto con prescrizioni e progetti a tutela dei minori inseriti in nuclei familiari conflittuali o problematici, anche per le difficoltà e i ritardi dei Servizi Sociali degli enti locali e Socio-sanitari nel portarli ad esecuzione e nel rendere disponibili tutti i necessari supporti.

Con riferimento alle strutture di accoglienza, sul territorio del distretto sono ormai presenti solo piccole comunità, solo in parte effetto della trasformazione, operata già da tempo, degli istituti di ricovero. Risulta che esse accolgano, per ragioni diverse, un numero considerevole di minori, per molti dei quali è ragionevole ritenere che si sarebbero potute individuare soluzioni più adeguate, solo se si fossero attivati interventi di politica sociale di maggiore attenzione alle esigenze delle famiglie e dei minori in difficoltà.

Va ancora evidenziato che rispetto a soggetti portatori di disturbi di personalità o affetti da patologie psichiche anche gravi si incontrano gravi difficoltà a individuare

comunità attrezzate, pubbliche o convenzionate, che permettano, oltre al contenimento, efficaci percorsi di cura della personalità e possibilmente riabilitativi.

Sede di servizio e dotazioni strumentali

Permangono le considerazioni svolte in occasione del precedente anno giudiziario.

L'edificio presso il quale è ubicato il Tribunale per i Minorenni è assolutamente inadeguato per la vetustà, il mobilio datato e la carenza di spazi, nonostante i recenti interventi di manutenzione straordinaria, circoscritti a ripristinarne il minimo decoro.

Anche l'acquisizione di ulteriori attrezzature, arredo e scaffalature, condizione necessaria per la realizzazione di una diversa organizzazione in ragione dell'incremento di alcune tipologie di procedimenti, è risultata assolutamente difficoltosa, quando non impossibile.

Mancano le stanze per i giudici onorari, la cui presenza si è dovuta diversamente modulare in funzione di tale situazione logistica, e l'utenza, stante l'indisponibilità di locali idonei all'accoglienza, è costretta a sostare nei corridoi in condizioni di promiscuità, con disagi evidenti per la stessa, il personale amministrativo e i giudici.

Il trasferimento presso il nuovo palazzo di giustizia, con assegnazione di spazi congrui e adeguati, appare – ove possibile - soluzione sicuramente auspicabile.

La dotazione di riviste, codici e di pubblicazioni specialistiche di settore, aggiornate e qualificate, è assai limitata. Viceversa, è appena sufficiente la strumentazione informatica attuale, a condizione di un'adeguata manutenzione periodica (che allo stato non è soddisfacente in quanto l'assistenza sistemistica e applicativa è assicurata da pochissime persone che devono occuparsi di un notevole numero di uffici giudiziari) e della sostituzione sollecita delle apparecchiature che di volta in volta presenteranno segni di usura o di invecchiamento tecnologico.

Non di meno rilevanti sono le criticità registrate nel periodo in esame in relazione ai bisogni formativi. Appaiono, infatti, insufficienti la formazione e l'aggiornamento professionali dei giudici e del personale di cancelleria nell'ambito delle competenze

(e conoscenze) di contenuto tecnologico, oramai indispensabili considerato l'uso intensivo di programmi informatici nella gestione delle attività amministrative e in quelle di supporto alle funzioni giurisdizionali.

Per più approfondite informazioni rimando ai prospetti statistici riassuntivi per settore e resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Reggio Calabria, 15 ottobre 2012.

Il Presidente

Dr. Roberto Di Bella